

**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
PROVINCIA DI PALERMO**

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI I.C.I. E TA.R.S.U.**

(APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30 APRILE 2010)

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Violazioni oggetto della definizione
- Art. 4 Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune
- Art. 5 Sospensione dei procedimenti pendenti – ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere
- Art. 6 Pagamento dei tributi
- Art. 7 Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- Art. 8 Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale (commi 336 e 337 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
- Art. 9 Esclusione del rimborso
- Art. 10 Attività del servizio e gestione del condono
- Art. 11 Norme transitorie e finali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in forza della disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge 289 del 27 dicembre 2002, si applica ai seguenti tributi:

- imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.).

Si applica alle seguenti annualità:

- anno 2005;
- anno 2006;
- anno 2007;
- anno 2008;
- anno 2009;

Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- partite risultanti definite entro il 31 dicembre 2009;
- avvisi di accertamento divenuti definitivi entro il 31 dicembre 2009;
- importi iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Oggetto

Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2009 per i tributi di cui all'articolo 1 e secondo le disposizioni che seguono:

- il comune di Sclafani Bagni, con il presente regolamento, stabilisce le condizioni, i termini e le riduzioni per la sanatoria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
- l'obiettivo del condono è quello di recuperare all'imposta basi imponibili occultate e consentire ai contribuenti che sono incorsi in violazione delle norme in materia I.C.I. e T.A.R.S.U., di regolarizzare le proprie posizioni.

Articolo 3

Violazioni oggetto della definizione

Possono essere definite, senza irrogazioni di sanzioni, le violazioni commesse fino alle date indicate al precedente articolo 2, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti e nei confronti dei quali non sono stati emessi atti d'imposizione.

La definizione deve avvenire entro **60 giorni dalla pubblicazione dell'atto** mediante presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli, su modelli predisposti e forniti dall'Ufficio Tributi del Comune. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento **e deve contenere anche l'attestazione che al di fuori delle annualità dichiarate o versamenti non effettuati, non esistono altre omissioni di denuncia o versamenti.**

Qualora l'Ufficio Tributi del Comune, riscontra la infedeltà della dichiarazione di definizione agevolata decreterà l'inefficacia della stessa e procederà, come per legge, al recupero delle agevolazioni concesse di cui al comma 1 del presente articolo, nonché al recupero di nuova materia imponibile con applicazione di interessi e sanzioni.

Articolo 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune

Salvo quanto disposto al 2° comma, gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro il 31 dicembre 2005, non divenuti definitivi o impugnati nei termini davanti agli Organi del Contenzioso Tributario possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuono delle sanzioni.

Se l'accertamento concerne l'omessa o infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'I.C.I., esso può essere definito con il pagamento del **70%** dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi.

Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi precedenti deve avvenire entro il termine di cui al successivo articolo 6.

Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al Comune una istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e allegando la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.

Articolo 5

Sospensione dei procedimenti pendenti – Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

A tal fine, il contribuente dovrà presentare al Giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e della relativa ricevuta di presentazione.

Il procedimento è sospeso per la durata di sei mesi.

Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al Giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Articolo 6

Pagamento dei tributi

I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, ad eccezione di quanti iscritti a ruolo, sono pagati mediante versamento da eseguirsi su bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal Comune.

L'imposta da condono, il cui valore è inferiore ad € 200,00 è dovuta in unica soluzione, se superiore, potrà essere pagata in unica soluzione all'atto dell'adesione, oppure:

- per imposta da € 201,00 e fino a € 1.000,00 il 50% dell'imposta all'atto della adesione e la residua somma in due rate di pari importo rispettivamente entro **60 giorni dell'adozione del presente atto e non oltre 120 giorni**, comprensivi degli interessi legali;
- per imposta superiore a € 1.001,00 il pagamento dovrà avvenire: il 50% dell'imposta all'atto della adesione e la residua somma in quattro rate di pari importo rispettivamente **entro 30 giorni dalla adozione del presente atto e non oltre 120 giorni**, comprensivi degli interessi legali.

Il mancato pagamento delle imposte da condono, nelle modalità e nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'invalidità ed inefficacia del condono stesso e l'iscrizione a ruolo con relativa sanzione ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo della scadenza della rata insoluta.

Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata A.R. o notifica tramite Messo Comunale e in mancanza la definizione non sarà considerata perfezionata.

Articolo 7

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché alla veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'Interessato a mezzo posta raccomandata A.R. o notifica tramite Messo Comunale non oltre il termine di 90 giorni dal

ricevimento delle stesse istanze, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare tutte le procedure di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Articolo 8

Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale (commi 336 e 337 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

I soggetti passivi dell'I.C.I. e T.A.R.S.U. che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per i quali sussistano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune né faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accertati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2005,2006,2007,2008 e 2009 **con il versamento di una somma pari alla sola imposta più gli interessi dovuti per legge** o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione delle aliquote vigenti negli anni suddetti, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per l'annualità 2006 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno.

La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 701/1994, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 16 giugno 2010. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune.

L'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata A.R. o notifica tramite Messo Comunale, attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 9

Esclusione del rimborso

Nel caso in cui il contribuente, a seguito di notifica di avvisi di accertamento o liquidazione, abbia già assolto il proprio debito tributario corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche interessi e sanzioni, non si dà luogo ad alcun rimborso, nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Articolo 10

Attività del servizio e gestione del condono

Tutta l'attività derivante dalla gestione del condono oggetto del presente regolamento è demandata al Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta e mediante pubblicazione permanente sul sito internet istituzionale.